



COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 16/10/2018

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare n. 5/2017 avente ad oggetto “Presunta alterazione della gara VIRTUS - TRE FIORI del 17 aprile 2016 del Campionato Sammarinese”.

La **Commissione Disciplinare della FSGC**:

- visto l'atto di deferimento della Procura Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio del 27 agosto 2018;
- visti i documenti allegati al presente procedimento disciplinare;
- viste le memorie depositate dai soggetti deferiti;
- preso atto della requisitoria del Procuratore Federale e delle richieste sanzionatorie formulate;
- preso atto delle difese dei legali delle parti deferite,

non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato signor **Giulianelli Pier Domenico**, all'epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante pro tempore della società Virtus A.C. 1964, per la violazione di cui all'**art. 6 comma 1°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere prima della gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara stessa;

non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del dirigente tesserato per la società Virtus A.C. 1964, all'epoca dei fatti, signor **Silvi Marchini Filippo**, per la violazione di cui all'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare senza indugio i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del dirigente tesserato per la società Virtus A.C. 1964, all'epoca dei fatti, signor **Albani Daniele**, per la violazione di cui all'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare senza indugio i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC dell'allenatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964, all'epoca dei fatti, signor **Nicolini Davide**, per la violazione di cui all'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;



accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016, irroga la sanzione di mesi 3 di squalifica a carico del tesserato signor **La Monaca Massimiliano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964. La presente sanzione verrà scontata solo al termine di altre sanzioni in corso di esecuzione;

non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964, all'epoca dei fatti, signor **Vagnetti Davide**, per la violazione di cui all'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC della società **VIRTUS A.C. 1964**, per la violazione dell'**art. 3 comma 2°** Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti, signor Giulianelli Pier Domenico;

non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC della società **VIRTUS A.C. 1964**, per la violazione dell'**art. 3 comma 2°** Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte ai propri tesserati, all'epoca dei fatti, signori Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide e Vagnetti Davide;

accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC della società **VIRTUS A.C. 1964**, a titolo di responsabilità oggettiva ex **art. 3 comma 2°** del Reg. Disciplina della F.S.G.C., in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, all'epoca dei fatti, signor La Monaca Massimiliano. Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, all'epoca dei fatti, signor La Monaca Massimiliano. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alla condotta ascritta allo stesso proprio tesserato La Monaca Massimiliano nel presente procedimento n. 5 del 2017.

San Marino, 16 ottobre 2018

La Commissione Disciplinare

La Segreteria
Elisa Felici